



casella postale 2009

74121 Taranto

www.peacelink.it

11 febbraio 2025

Alla cortese attenzione della Commissione 9 del Senato

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

**Oggetto: Osservazioni critiche al DL
3/2025**

Egregi Senatori,

la presente relazione è relativa alla conversione del decreto-legge n. **3 del 24 gennaio 2025**, G.U. n. 19 del 24 gennaio 2025, scadenza il 25 marzo 2025 (misure urgenti per assicurare la

continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA). La relazione è suddivisa in due parti:

- **prima parte** relativa al finanziamento fino a 400 euro ad Acciaierie d'Italia con fondi di ILVA in AS
- **seconda parte** relativa alla VIS/VDS Ilva per la procedura di valutazione dell'impatto sanitario

Prima parte

Finanziamento di 400 milioni ad Acciaierie d'Italia

La presente relazione intende fornire un'analisi critica del provvedimento in oggetto, ponendo particolare attenzione agli aspetti ambientali e alla destinazione dei fondi previsti. Il Decreto-Legge 3/2025 prevede lo stanziamento di un massimo di 400 milioni di euro a favore di Acciaierie d'Italia per garantire la continuità produttiva del sito siderurgico di Taranto. Tuttavia, riteniamo che questa misura rappresenti una scelta *contra-legem* per le regioni sotto esposte.

1. Distrazione di fondi destinati alla decontaminazione

Il finanziamento destinato ad Acciaierie d'Italia viene prelevato dalla dotazione di ILVA in Amministrazione Straordinaria, risorse che dovrebbero essere prioritariamente impiegate per le operazioni di disinquinamento e decontaminazione del sito industriale di Taranto. Si tratta di fondi che, secondo i principi di giustizia ambientale e di responsabilità storica, dovrebbero essere utilizzati per mitigare il grave danno ambientale causato dalle passate gestioni dell'acciaieria e per tutelare la salute dei cittadini.

Questa decisione appare in contrasto con l'obiettivo della bonifica ambientale delle aree contaminate dall'inquinamento siderurgico. La contaminazione ambientale dell'area di Taranto è ampiamente documentata da studi scientifici che hanno evidenziato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico sull'ecosistema locale. L'utilizzo di risorse destinate alla bonifica per il sostegno produttivo dell'acciaieria costituisce una preoccupante sottrazione di fondi destinati al risanamento ambientale.

2. Violazione del principio "chi inquina paga"

Il prelievo di questi fondi pubblici per finalità produttive si configura come una violazione del principio comunitario “chi inquina paga”, che impone ai responsabili dell’inquinamento o allo Stato l’onere delle operazioni di risanamento ambientale. In questo caso, lo Stato si deve far carico di garantire la bonifica non effettuata dalla famiglia Riva, a cui sono stati sequestrati e confiscati fondi portati all’estero.

Se quei fondi finiscono ad alimentare la continuità produttiva di un’industria ancora connotata da gravi impatti ambientali, utilizzando risorse che invece dovrebbero servire a riparare i danni arrecati al territorio e alla salute pubblica, ci troviamo di fronte ad un provvedimento gravissimo che signaleremo alla Commissione Europea.

3. Rischio di perpetuare l’emergenza ambientale e sanitaria

L’impiego di queste risorse per la produzione, anziché per il risanamento ambientale, rischia di prolungare indefinitamente le criticità che affliggono Taranto. È fondamentale ricordare che la popolazione locale continua a pagare il prezzo di decenni di inquinamento con tassi elevati di patologie legate all’esposizione a sostanze tossiche. Ogni ritardo nella messa in sicurezza delle aree contaminate e nella loro bonifica rappresenta una violazione dei diritti fondamentali alla salute e a un ambiente sano.

4. Alternative possibili e richiesta di revisione del DL 3/2025 per i fondi distratti ad ILVA in AS

Chiediamo alla Commissione 9 del Senato di rivedere l’attuale destinazione dei fondi e di garantire che le risorse di ILVA in Amministrazione Straordinaria vengano esclusivamente utilizzate per attività di decontaminazione e bonifica, in conformità agli impegni assunti dallo Stato e nel rispetto delle necessità della comunità locale.

In alternativa, se il Governo intende sostenere la continuità produttiva dell’acciaiera, riteniamo che ciò debba avvenire con risorse diverse, senza compromettere gli interventi ambientali indispensabili per la salute pubblica e la sostenibilità del territorio. In ogni caso ogni scelta di questo tipo non può prescindere da una valutazione della sostenibilità economica dell’azienda, rendendo note in modo analitico le perdite trimestre per trimestre e l’ammontare complessivo.

Attualmente l’azienda è afflitta da un gravissimo squilibrio nel rapporto fra entrate e uscite in ragione delle difficoltà di mercato che persistono dal 2012 e che hanno provocato enormi perdite economiche scaricate sulla collettività. Proseguire questo esborso di denaro senza fine significa privare i lavoratori e la città delle risorse per una riconversione economica. Le alternative esistono e sono quelle indicate in vari obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile declinato per la realtà di Taranto.

5. Conferma della destinazione ambientale dei fondi da parte di ILVA in Amministrazione Straordinaria

Le informazioni fornite da ILVA in Amministrazione Straordinaria alla Commissione 9 confermano che i fondi stanziati sono destinati a interventi di bonifica e risanamento ambientale. L'Art. 3, comma 1 del D.L. 1/2015 ha identificato come fondo di prelievo per la continuità produttiva proprio il Patrimonio Destinato di ILVA in AS che non ha scopi di finanziamento dell'attività produttiva ma di bonifica. Infatti il 24 maggio 2017, la gestione commissariale di ILVA in A.S. ha sottoscritto un accordo transattivo con esponenti della famiglia Riva, che ha permesso il trasferimento di circa 1,1 miliardi di euro in Italia, destinati alla bonifica ambientale. Questi fondi sono stati regolati tramite obbligazioni nominative emesse da ILVA in A.S. e intestate al Fondo Unico di Giustizia. La transazione ha incluso anche l'acquisizione di ulteriori 230 milioni di euro dalla famiglia Riva, rafforzando così il patrimonio destinato alla decontaminazione.

Tali elementi confermano senza margine di dubbio che le risorse di ILVA in A.S. hanno una destinazione finalizzata alla bonifica, e il loro utilizzo per altre finalità risulterebbe in una grave distorsione degli obiettivi stabiliti per il risanamento ambientale del sito di Taranto.

6. Dichiarazione non vera contenuta nella relazione di presentazione del DDL 1359

Nella relazione che precede il DDL 1359 (che ha lo scopo di convertire in legge il DL 3/2025) c'è una dichiarazione non vera e non dimostrata. Si legge che il provvedimento poggia "sul presupposto che il rischio chiusura dello stabilimento (...) sia quello più rilevante e significativo anche dal punto di vista ambientale". Che la chiusura dello stabilimento comporti un *rischio ambientale rilevante e significativo* è quindi il presupposto fondante su cui si poggia la pretesa legittimità di uso a fini produttivi di fondi destinati invece a fini ambientali. La dichiarazione è - a nostro parere - palesemente non vera ed è smentita infatti dalla chiusura degli impianti dell'area a caldo di Genova e Trieste che hanno comportato viceversa un abbattimento del rischio ambientale! Semmai, il rischio ambientale "rilevante e significativo" sta proprio nella sottrazione dei 400 milioni destinati alla bonifica ambientale e alla decontaminazione di terreni e falde acquifere!

La frase in questione è presente nella documentazione ufficiale e ha dell'incredibile.

https://www.senato.it/japp/bqt/showdoc/19/DDLPRES/0/1443519/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1

Seconda parte

Il governo ha aggiunto alla normativa di cui sopra, con un apposito emendamento, anche alcune norme per la valutazione dell'impatto e del danno sanitario nella procedura di Autorizzazione Integrata ambientale dello stabilimento ILVA.

Le ragioni alla base dell'emendamento del governo sulla VIS/VDS

Il governo italiano ha dovuto integrare la normativa vigente con disposizioni specifiche per la valutazione dell'impatto e del danno sanitario nell'ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per lo stabilimento ILVA di Taranto. Questa modifica è stata imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha stabilito il primato del diritto alla salute come condizione indispensabile e suprema nel rilascio delle autorizzazioni per la produzione industriale.

La causa è stata avviata da un gruppo di cittadini di Taranto attraverso un'azione inibitoria presentata presso il Tribunale di Milano. Questa iniziativa legale ha portato la questione all'attenzione della giustizia europea, la quale ha riconosciuto che la tutela della salute pubblica non può essere subordinata ad esigenze produttive o economiche. Di conseguenza, il governo ha dovuto adeguare la normativa, introducendo criteri più stringenti per la valutazione sanitaria all'interno delle procedure autorizzative dello stabilimento siderurgico.

Tuttavia il governo ha di fatto limitato l'efficacia delle norme che *oborto collo* ha dovuto recepire per via della sentenza europea. Vediamo perché.

A. Mancata conformità sostanziale alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE

Le modifiche apportate dal governo al DDL 1359 attraverso un emendamento che introduce norme sulla Valutazione del Danno Sanitario (VDS) rappresentano un tentativo insufficiente di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte ha imposto l'inclusione di una valutazione predittiva del danno sanitario nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli stabilimenti "strategici" come l'ILVA, ma le modalità scelte dal governo pongono seri problemi di efficacia e imparzialità.

B. Tempi troppo stretti per l'Istituto Superiore di Sanità

Uno dei punti più critici è l'imposizione di tempi estremamente stretti all'Istituto Superiore della Sanità (ISS), limitando la possibilità di richiedere integrazioni agli studi presentati dall'azienda. Questo significa che se un'azienda fornisce informazioni insufficienti o poco convincenti, l'ISS non avrà la possibilità di chiedere ulteriori chiarimenti o documentazione sullo stesso argomento. È una condizione inaccettabile: sarebbe come impedire a un docente di ripetere una domanda a uno studente che ha dato una risposta errata o lacunosa. Questo sbilanciamento normativo favorisce l'industria a scapito della tutela della salute pubblica.

C. Revisione decennale dei criteri predittivi

L'aggiornamento del decreto contenente i criteri predittivi relativi ai rischi sanitari legati alle emissioni industriali potrà avere una validità fino a dieci anni. Un periodo così lungo è del tutto inadeguato considerando l'evoluzione rapida delle conoscenze scientifiche in campo sanitario e ambientale. La rigidità temporale imposta dal governo rischia di cristallizzare criteri obsoleti e inefficaci, con gravi conseguenze sulla protezione della salute pubblica.

D. Esclusione dei lavoratori dalla Valutazione del Danno Sanitario

Un altro limite sostanziale dell'emendamento è l'esclusione dei lavoratori dalla Valutazione del Danno Sanitario. Questo rappresenta una grave lacuna, poiché i lavoratori sono i primi esposti alle sostanze nocive e fungono da "bioindicatori" per il rischio sanitario generale. La VDS dovrebbe necessariamente includere dati tratti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dal registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene. Inoltre, dovrebbe essere prevista la creazione di una biobanca con campioni biologici (sangue, urine, capelli) per tracciare storicamente le esposizioni. Un monitoraggio di questo tipo non solo garantirebbe una valutazione più accurata del rischio, ma costituirebbe anche un forte deterrente per le aziende.

E. Necessità di un'analisi più ampia degli effetti sulla salute

Infine, la VDS deve essere ampliata per includere tutti i possibili effetti avversi sulla salute, compresi quelli derivanti da sostanze neurotossiche. La limitazione dell'analisi a pochi parametri

selezionati riduce significativamente l'efficacia dello strumento e mina la credibilità dell'intero processo.

L'emendamento del governo al DDL 1359 appare dunque come un'operazione formale più che sostanziale. E' cioè un'operazione finalizzata a garantire una conformità insufficiente alla sentenza europea. Legifera per dovere ma senza realmente tutelare la salute pubblica. È indispensabile pertanto una revisione profonda di queste norme affinché la Valutazione del Danno Sanitario diventi uno strumento efficace e non un semplice adempimento burocratico a beneficio delle industrie.

Cosa si propone

Si propone che l'ultima parola sulla VIS e sulla VDS sia affidata all'ISS a cui deve spettare - senza limitazione di tempo - una valutazione completa, continuativa, dinamica e aggiornata nel tempo. Si propone che l'ISS sia coadiuvato dagli enti tecnici regionali (Arpa, ASL, Aress) e possa accedere a tutti i dati di valutazione del rischio contenuti nel DVR (dlgs 81/2008). Si propone infine che - fermo restando il fatto che l'ultima parola sulla VIS e sulla VDS spetti a chi tutela la sanità pubblica e non l'interesse aziendale - l'autorizzazione Integrata Ambientale non venga concessa in caso di parere negativo dell'ISS.

Scheda dettagliata allegata

Gli emendamenti governativi al DDL 1359 evidenziano chiaramente le criticità sopra esposte. Ecco i punti salienti delle nuove disposizioni normative:

1. **Periodicità decennale della revisione del decreto ministeriale sui criteri predittivi** (Art. 1-bis, comma 2-bis). Questo periodo è troppo lungo rispetto alla rapidità con cui avanzano le conoscenze scientifiche sul rischio sanitario.
2. **Ruolo limitato dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)** (Art. 1-ter, comma 3). L'ISS ha un termine massimo di 30 giorni per esprimere un parere e può richiedere un'unica integrazione, senza possibilità di reiterazione. Questo rende insufficiente e tendenzialmente inefficace il controllo sanitario.
3. **Studio di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) transitorio** (Art. 1-ter, comma 1). Fino all'aggiornamento del decreto ministeriale, i gestori degli impianti strategici dovranno predisporre una VIS basata su criteri stabiliti nel 2019, il che significa che viene dato all'azienda il compito di redigere la Valutazione di Impatto Sanitario, che sarà ovviamente favorevole all'azienda stessa.
4. **Impossibilità per l'ISS di reiterare le richieste di integrazione** (Art. 1-ter comma 3). Si legge: "Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni".

5. **Esclusione dei lavoratori dalla VDS.** Non vi è alcun riferimento all'inclusione dei dati sanitari dei lavoratori esposti, né alla creazione di una biobanca per monitorare storicamente le esposizioni dei lavoratori alle emissioni industriali (sangue, urine, capelli, ecc.).
6. **Processo di riesame dell'AIA accelerato** (Art. 1-ter, comma 4). La Commissione competente (di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006) deve rilasciare il proprio parere entro 60 giorni, e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi avviene entro altri 60 giorni. Questo iter rapido rischia di ridurre la possibilità di un'analisi approfondita dei dati sanitari e ambientali.
7. **Mancanza di chiarezza in caso di VDS negativa.** Nel caso di Valutazione Danno Sanitario negativo da parte dell'Istituto Superiore della Sanità cosa succede? La determinazione conclusiva non spetta all'ISS ma alla conferenza dei servizi, spodestando di fatto l'ISS dal suo ruolo di garante ultimo del parere sanitario.

Questi elementi confermano l'approccio sbilanciato del governo nel definire una normativa che offre all'azienda dei vantaggi oggettivi nella gestione di una problematica così complessa.

Conclusioni

Facciamo presente che tutte le valutazioni di danno sanitario fin qui condotte da enti pubblici hanno evidenziato un rischio non accettabile per la salute per l'esposizione agli inquinanti ILVA, in tutti gli scenari considerati, compreso lo scenario post-AIA. Si veda a tal fine lo studio OMS qui riportato <https://www.peacelink.it/ecologia/docs/5647.pdf> e che prevede morti premature evitabili in eccesso anche con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili.

Rimaniamo a disposizione per un confronto costruttivo su queste tematiche e confidiamo in un'attenta valutazione della presente relazione.

Distinti saluti,

Prof. Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink
a.marescotti@peacelink.org
cell. 3471463719